



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
DANNI AL VEICOLO TRASPORTATO A BORDO DI MOTONAVI**

# *Filo diretto Travel*

**Nr. POLIZZA 6003000458/A**

**Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:**

- A) Dip Base**
- B) Dip Aggiuntivo**
- C) Glossario**
- D) Condizioni di assicurazione**

**che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'informativa Precontrattuale**

**GRUPPO NOBIS**

## GLOSSARIO

Nel testo che segue s'intende per:

**ASSICURATO** – L'Impresa si obbliga a erogare le prestazioni meglio definite negli articoli contenuti nel presente contratto esclusivamente nei confronti dei soggetti che aderiscono alla presente polizza (versando al Contraente il relativo premio) al momento dell'acquisto dei biglietti d'imbarco per sé e per il veicolo di proprietà a bordo di una motonave di proprietà del Contraente.

L'adesione alla presente polizza può essere effettuata fino al giorno prima dell'imbarco.

**ASSICURAZIONE** – Il contratto di assicurazione.

**CONTRAENTE** – il soggetto che stipula l'assicurazione ovvero sia in questo caso GRANDI NAVI VELOCI SPA con sede a PALERMO in Via CALATA MARINAI D'ITALIA;

**IMPRESA** – Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa.

**INDENNIZZO** – La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza.

**POLIZZA** – Il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO** – La somma dovuta dal contraente all'Impresa.

**RISCHIO** – Probabilità che si avveri l'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.

**SINISTRO** – Il verificarsi dell'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.

**TERZO** – di norma non rivestono qualifica di Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

**VEICOLO** – Le autovetture, i camper, i rimorchi, i mezzi pesanti (trattori, motrici e semirimorchi) e i motoveicoli.

***Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo***

Il Rappresentante legale

Dr. Giorgio Introvigne



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Filo diretto Travel Mod. 6003 DANNI AL VEICOLO ed. 2018-12 – Ultimo aggiornamento 01/12/2018

### SEZIONE 1 – RIMBORSO PER DANNI AL VEICOLO

La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio

**La garanzia decorre ed è operante esclusivamente nel periodo di permanenza del veicolo a bordo della motonave di proprietà e/o noleggiate/operate dal Contraente ovvero dal momento dell'imbarco al momento dello sbarco di ogni tratta assicurata, sempreché l'adesione avvenga durante il periodo di validità del contratto assicurativo.**

#### ART. 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa s'impegna a garantire i rischi assicurati, nel periodo di validità della polizza, così come descritti nei successivi articoli, a favore di tutti gli Assicurati che, previo pagamento del relativo premio, aderiranno in forma facoltativa al presente contratto.

La copertura assicurativa del presente contratto opera a secondo rischio ovvero garantisce esclusivamente quella parte dei danni che non rientra nelle garanzie previste dalle altre eventuali polizze sottoscritte dagli Assicurati o dal Contraente sui medesimi rischi, sino a concorrenza del massimale previsto nelle presenti condizioni di assicurazione

#### ART. 1.2 – RISCHI ASSICURATI

La presente copertura assicurativa garantisce i danni materiali e diretti riscontrati sulle seguenti parti del veicolo:

- carrozzeria;
- pneumatici;
- cristalli;
- accessori esterni;

subiti dai veicoli trasportati a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente, esclusivamente durante le seguenti fasi:

- navigazione,
- attività d'imbarco e di sbarco.

Resta espressamente inteso che potranno essere indennizzati solamente i danni relativi a quegli eventi denunciati al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco.

#### ART. 1.3 – MASSIMALE ASSICURATO

L'Impresa rimborsa i danni cagionati durante il periodo di navigazione e/o durante le attività d'imbarco e di sbarco a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente entro il massimale convenuto di euro 5.000,00 per veicolo e fermo quanto disposto dal successivo art. 1.7.

#### ART. 1.4 – SCOPERTO E FRANCHIGIA

La presente copertura assicurativa viene prestata senza applicazione di alcun scoperto e/o franchigia.

#### ART 1.5 – ESCLUSIONI

L'Impresa non indennizza i danni:

- a) dovuti a incendio di qualsivoglia natura e/o origine;
- b) dovuti a naufragio o affondamento;
- c) prodotti o agevolati da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato e/o di persone delle quali deve rispondere;
- d) verificatisi in seguito ad atti di vandalismo;
- e) in relazione ai quali l'Assicurato non produca una copia autentica della denuncia sporta al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco;
- f) conseguenti a furto tentato o perpetrato;
- g) conseguenti direttamente o indirettamente ad atti di terrorismo e/o eventi socio-politici e/o scioperi.

Risulterà inoltre escluso dall'assicurazione ogni danno conseguente a:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, guerra e/o guerra civile (dichiarata o meno);
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari nonché ogni altra calamità naturale;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare;
- g) utilizzo e/o trasporto di qualsivoglia genere di sostanze esplosive nonché di qualsivoglia genere di armi (anche bianche).

Ferme restando le esclusioni poc'anzi elencate, la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente del veicolo si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti e/o risulta non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto ;
- per i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali ;
- per i danni avvenuti all'interno dell'area portuale (compresa la banchina d'imbarco) prima dell'avvio delle attività d'imbarco e/o successivamente al termine delle attività di sbarco;
- per tutti i veicoli che al momento del sinistro risultino immatricolati per la prima volta da più di 20 anni.

#### ART. 1.6 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

#### ART. 1.7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

#### Art. 1.8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale esclusivamente per quelle tratte ove le operazioni d'imbarco e di sbarco avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, negli Stati facenti parte dell'Unione Europea, in Marocco, in Tunisia ed in Albania.

#### **ART. 1.9 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

L'Impresa rimborsa i danni indennizzabili in base alla valutazione del costo di riparazione del danno, espressamente subordinata alla ricezione di un idoneo preventivo di spesa redatto dal riparatore.

Resta inteso l'Impresa al momento della liquidazione del danno applicherà un degrado conseguente allo stato d'uso e alla vetustà del veicolo: tali elementi potranno essere dedotti attraverso una verifica sul chilometraggio e/o sulla data di prima immatricolazione e/o su ogni altro dato che l'Impresa si riserva di chiedere al momento dell'istruzione del sinistro.

#### **ART. 1.10 - CONTROVERSIE**

La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l'accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

#### **ART. 1.11 – LEGGE - GIURISDIZIONE**

Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

#### **ART. 1.12 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO**

L'Assicurato prende atto e concede espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.

La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

#### **ART. 1.13 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente si impegna:

- a proporre la presente polizza a tutti i clienti che acquistano un proprio biglietto marittimo con un veicolo al seguito;
- a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il Set informativo relativo alla presente polizza;
- a pubblicare nel proprio sito il set informativo delle garanzie assicurative previste dalla presente polizza.

#### **ART. 1.14 – MANCATO PAGAMENTO – ANCHE PARZIALE – DEL PREMIO**

Laddove il Contraente non corrisponda il premio dovuto alla firma del contratto o due o più rate di premio successive nei termini convenuti o non corrisponda la parte di premio variabile a conguaglio nelle modalità e nei termini previsti o non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, l'Impresa avrà il diritto di dichiarare con lettera raccomandata AR la sospensione degli effetti della copertura assicurativa, (con l'eccezione delle prestazioni indicate nella garanzia "Assistenza alla persona", ove prevista) a far data dalla ricezione della comunicazione medesima, mettendo in mora il Contraente e, a persistere di tale inadempimento nel termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, dichiarare nei medesimi termini la risoluzione del contratto, configurando tale condotta del Contraente un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 1455 e segg. del c.c., fatto salvo ogni altro diritto anche volto al risarcimento del danno subito. La sospensione e/o la risoluzione degli effetti del presente Contratto ha efficacia e valore oltretutto per il Contraente anche per l'Assicurato e quest'ultimo

sarà debitamente informato dal Contraente di tale circostanza, manlevando il Contraente l'Impresa da ogni e qualsivoglia pregiudizio le dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale obbligo. In caso di mancata comunicazione dei Dati Variabili di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio nei termini convenuti, ferma restando la sospensione della garanzia, resta espressamente convenuto che gli eventuali sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione non saranno indennizzati e/o liquidati dall'Impresa al Contraente e/o all'Assicurato. Parimenti – ove al concretizzarsi di uno degli eventi previsti nel presente articolo non segua un'immediata ed integrale definizione della posizione debitoria del Contraente – l'Impresa si riserva successivamente la facoltà di liquidare i sinistri in proporzione agli incassi effettivamente registrati.

#### **ART. 1.15 – EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO**

Il Contraente si impegna a rendere edotto l'assicurato, al momento dell'adesione alla polizza, che la garanzia assicurativa di cui al presente Contratto verrà sospesa dall'Impresa, oltre alle ipotesi previste dalla vigente normativa codicistica, al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 10, ovvero sia ad esempio nel caso in cui il Contraente non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili e/o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, potendo l'Impresa al persistere di tale inadempimento, dichiarare la risoluzione del contratto. E ciò anche nelle ipotesi di mancato pagamento del premio e/o delle rate di premio successive alle previste scadenze mensili ovvero delle somme dovute a conguaglio da parte del Contraente e comunque in tutti i casi in cui la Contraente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente contratto. Il Contraente si impegna altresì a rendere edotto l'Assicurato di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo che precede ed a manlevare l'Impresa da ogni e qualsivoglia richiesta e/o doglianza che dovesse pervenire dall'Assicurato.

#### **ART. 1.16 – LIMITI DI CUMULO**

Resta convenuto che in caso di un evento che colpisca più Assicurati con l'Impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare l'importo complessivo di € 100.000,00 per evento.

Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

#### **ART. 1.17 – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve inviare denuncia per iscritto all'Impresa al seguente indirizzo entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza:

Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa - Ufficio Sinistri, Via Gian Bartolomeo Colleoni 21 - Ufficio Sinistri  
20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Tel. +39.039. 9890723

Indicando: Nome e Cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, numero di polizza **6003000458/A**, luogo di reperibilità, originale del biglietto, data e luogo dell'evento, targa del veicolo, copia del libretto di circolazione, descrizione dell'evento con fotografie del danno subito nonché eventuali testimoni di quanto accaduto.

E' sempre obbligatorio trasmettere la denuncia in originale sporta al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco;

#### **NOTA IMPORTANTE**

- Occorre sempre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. **La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.**

- E' necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).**

### Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

### Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it

### in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)

## INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

### 1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MI).

### 2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
- c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
- d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

### 3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

#### 4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, anticiclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

#### 5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

#### 6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MI), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

### Set Informativo Filo diretto Travel Mod. 6003 Danni al veicolo (ed. 2018-12) Ultimo aggiornamento 01/12/2018



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

**Che tipo di assicurazione è?**

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la navigazione e le attività d'imbarco e sbarco sulle motonavi di proprietà del Contraente.

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



**Che cosa è assicurato?**

✓ **Rimborso per danni al veicolo**

La presente copertura assicurativa garantisce i danni materiali e diretti riscontrati sulle seguenti parti del veicolo:

- carrozzeria;
- pneumatici;
- cristalli;
- accessori esterni;

subiti dai veicoli trasportati a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente, esclusivamente durante le seguenti fasi:

- navigazione,
- attività d'imbarco e di sbarco.

Resta espressamente inteso che potranno essere indennizzati solamente i danni relativi a quegli eventi denunciati al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco.



**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture, rimorchi, camper, mezzi pesanti (trattori, motrici e semirimorchi) e i motoveicoli.
- ✗ Non sono assicurabili tutti i veicoli per i quali non sia stato acquistato un biglietto marittimo per l'imbarco sulle motonavi del Contraente.



**Ci sono limiti di copertura?**

Tutte le garanzie non comprendono:

! L'Impresa non indennizza i danni:

- dovuti a incendio di qualsivoglia natura e/o origine;
- dovuti a naufragio o affondamento;
- prodotti o agevolati da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato e/o di persone delle quali deve rispondere;
- verificatisi in seguito ad atti di vandalismo;
- in relazione ai quali l'Assicurato non produca una copia autentica della denuncia sporta al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco;
- conseguenti a furto tentato o perpetrato;
- conseguenti direttamente o indirettamente ad atti di terrorismo e/o eventi socio-politici e/o scioperi.

! Risulterà inoltre escluso dall'assicurazione ogni danno conseguente a:

- situazioni di conflitto armato, invasione, guerra e/o guerra civile (dichiarata o meno);
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari nonché ogni altra calamità naturale;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- spese di ricerca dell'Assicurato in mare;
- utilizzo e/o trasporto di qualsivoglia genere di sostanze esplosive nonché di qualsivoglia genere di armi (anche bianche).

! Ferme restando le esclusioni poc'anzi elencate, la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente del veicolo si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti e/o risulta non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto ;
- per i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali ;
- per i danni avvenuti all'interno dell'area portuale (compresa la banchina d'imbarco) prima dell'avvio delle attività d'imbarco e/o successivamente al termine delle attività di sbarco;
- per tutti i veicoli che al momento del sinistro risultino immatricolati per la prima volta da più di 20 anni.



### **Dove vale la copertura?**

✓ L'assicurazione vale esclusivamente per quelle tratte ove le operazioni d'imbarco e di sbarco avvengano nel Territorio della Repubblica Italiana, negli Stati facenti parte dell'Unione Europea, in Marocco, in Tunisia ed in Albania.



### **Che obblighi ho?**

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



### **Quando e come devo pagare?**

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture per i singoli assicurati decorrono e sono operanti esclusivamente nel periodo di permanenza del veicolo a bordo della motonave ovvero dal momento dell'imbarco al momento dello sbarco di ogni tratta assicurata.

L'assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



### **Come posso disdire la polizza?**

Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

# Assicurazione Danni al veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Filo diretto Travel

Versione n. 1 del Dicembre 2018 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

## Esercizio 2017

### Bilancio approvato il 10/05/2018

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it)

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.



## Che cosa è assicurato?

In merito alla **Garanzia Rimborso danni al veicolo** non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Filo diretto Travel. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione

Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Car.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Indicare l'opzione

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



## Ci sono limiti di copertura?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

Non sono previste ulteriori esclusioni specifiche per la garanzia.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Resta convenuto che in caso di un evento che colpisca più Assicurati con l'Impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare l'importo complessivo di € 100.000,00 per evento.

Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> il contraente e/o l'Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero <b>+39 039.9890.723</b> e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. L'Assicurato dovrà indicare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, numero di polizza, luogo di reperibilità, originale del biglietto, data e luogo dell'evento, targa del veicolo, copia del libretto di circolazione, descrizione dell'evento con fotografia del danno subito nonché eventuali testimoni di quanto accaduto. E' sempre obbligatorio trasmettere la denuncia in originale sporta al Comandante della Nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.
	<b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all'impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell'Impresa.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento del diritto all'indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%.</p> <p>L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall'eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta.</p>
<b>Rimborso</b>	Non è previsto rimborso del premio.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p> <p>In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere la polizza.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;</li><li>2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;</li><li>3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole;</li><li>4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.</li></ol>
<b>Risoluzione</b>	<p>Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell'Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell'Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo.</p> <p>L'assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l'annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all'Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto ai soggetti che acquistano i biglietti d'imbarco e che hanno un veicolo di proprietà da imbarcare.



## Quali costi devo sostenere?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 3 (CVT) è pari al 31,07%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - <a href="mailto:reclami@nobis.it">reclami@nobis.it</a> . Risposta entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**